



STATUTO dell'ASD RIMINI BRIDGE

ART.1 - COSTITUZIONE E SCOPI

1. L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RIMINI BRIDGE (di seguito indicata sempre con Associazione), è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale e non ha scopo di lucro.
2. È fatto espresso divieto, nell'ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda politica.
3. L'Associazione ripudia qualsiasi forma di discriminazione fondata su religione, sesso, razza o appartenenza a particolari comunità nazionali, territoriali od etniche.
4. Si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, di parità di diritti e di doveri per tutti gli associati, a cui è garantito il diritto di elettorato attivo e passivo, secondo il principio del voto singolo ed uguale per tutti.
5. L'Associazione si propone, quale scopo principale, la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del gioco sportivo del bridge, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, con l'organizzazione



di manifestazioni sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della disciplina del bridge, allo scopo di divulgarne la conoscenza, creando momenti di aggregazione e di ritrovo per i giovani e le loro famiglie.

6. Tutti gli associati devono essere, tramite l'Associazione, anche tesserati alla FIGB e partecipare, anche solo stagionalmente, all'attività sportiva locale.

7. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è affermata la sovranità dell'Assemblea degli associati, garantendo loro idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci.

8. Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione:

- a) aderisce alla "Federazione Italiana Gioco Bridge" (F.I.G.B.) e s'impegna a farne osservare dai propri associati lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni, nonché a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI;
- b) cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale;
- c) porta a conoscenza dei suoi associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quelle internazionali dagli Organi competenti e ne cura l'osservanza;



- d) organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B.;
- e) promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.

ART.2 - SEDE

- 1. La sede dell' Associazione è in Rimini.
- 2. È facoltà del Consiglio Direttivo (di seguito indicato sempre con C.D.) stabilire sedi decentrate dell' Associazione.

ART.3 - GLI ASSOCIATI

- 1. Il numero degli associati è illimitato.
- 2. Possono far parte dell' Associazione, in qualità di associati, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che dichiarino di avere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell' Associazione.

ART.4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

- 1. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve:
 - a) presentare la domanda di ammissione, che, se minore, va firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la tutela; chi firma la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti



nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni;

b) una volta ammesso, tesserarsi alla FIGB e versare le quote associativa e federale annuale, e, se obbligato dalla normativa federale, presentare il prescritto certificato medico, contestualmente al versamento delle quote, anche in fase di rinnovo.

2. L'aspirante, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

3. È compito del C.D., verificato che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti previsti, decidere sulle domande di ammissione nella prima seduta utile; lo stesso può delegare l'Ufficio di Presidenza (di seguito indicato sempre con U.P.) a tale compito nei periodi in cui il C.D. non è convocato.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5.

5. Ogni associato, a tutti gli effetti del rapporto associativo, comunica il proprio domicilio e un indirizzo di posta elettronica (o un numero di cellulare) a cui inviare comunicazioni.

In caso di cambio di domicilio, posta elettronica e cellulare



non portato a conoscenza dell'Associazione, tutte le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate presso la sede associativa.

ART.5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) automaticamente, per dimissioni, che devono essere comunicate all'U.P. entro il 30 novembre ed hanno effetto dal 1[^] gennaio dell'anno successivo;
- c) automaticamente, per morosità, per mancato pagamento delle quote associative e federali entro il 31 marzo di ogni anno;
- d) per esclusione nei confronti dell'associato:
 - 1) che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dell'Associazione;
 - 2) che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa o rechi persistente molestia agli altri associati;
 - 3) che, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
 - 4) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi.

L'esclusione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tanto meno di parti di quota eventualmente già pagata.



2. Nel caso previsto dalla precedente lettera c) del comma 1, all'associato deve essere inviata una comunicazione informativa, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

3. Gli associati dimissionari o decaduti per altra causa, per essere riammessi, devono ripresentare domanda di ammissione.

4. L'associato escluso, per i motivi di cui al precedente comma 1, lettera d), può presentare domanda di riammissione solo dopo quattro anni solari dall'esclusione.

ART. 6 -- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. A carico degli associati possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari, con le modalità previste dal Regolamento di disciplina e di buon andamento.

- a) diffida
- b) sospensione a tempo determinato
- c) esclusione

ART.7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi obbligatori dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati (Assemblea);
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza (U.P.);
- d) il Consiglio Direttivo (C.D.);



2. Sono organi facoltativi, come precisato nel successivo art. 13:

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) Il Collegio dei Probiviri.

ART.8 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati in regola con il pagamento, almeno 5 giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, delle quote associative e federale annuali, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, hanno diritto di partecipare alle Assemblee.

2. Gli associati maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto; quelli minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela (a cui vanno inviati gli avvisi di convocazione)

3. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

5. L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- a) relazione e bilancio consuntivo;



- b) elezione del Presidente, dei componenti del C.D. ed eventualmente, dei componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- c) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla Legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

6. L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- a) proposte di modifica al presente Statuto;
- b) proposta di scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio;
- c) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservato dalla Legge o dal presente Statuto.

7. L'Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

8. Le Assemblee sono convocate, previa deliberazione del C.D., dal Presidente che ne formula l'o.d.g., che va inviato agli associati, a cura del Segretario dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della seduta, con avviso trasmesso con posta elettronica o consegnato a mano e pubblicato presso la sede dell'Associazione e sul sito informatico della stessa.

9. La convocazione di Assemblee straordinarie, può essere richiesta da un decimo degli associati, in regola con il



pagamento delle quote annuali, con istanza al Presidente dell'Associazione e indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

10. L'Assemblea designa un associato per presiederla, assistito dal Segretario dell'Associazione che ne redige il verbale, e, se necessario, da due scrutatori.

Presidente, Segretario e scrutatori, nelle Assemblee con funzione elettiva delle cariche associative, non devono essere candidati..

11. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa, qualunque sia il numero dei presenti.

12. La partecipazione è personale e non sono ammesse deleghe.

13. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, a meno che la Legge o il presente Statuto non dispongano diversamente.

Le votazioni che riguardano giudizi sulle persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto.

Ogni associato ha diritto ad un voto.



14. I componenti del C.D. non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e il singolo componente in quelle che riguardano la propria responsabilità personale.

15. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, salvo per quelle per cui la Legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza diversa.

16. Il verbale dell'Assemblea viene pubblicato, a cura del Segretario, sul sito dell'Associazione entro 10 giorni dalla seduta, per consentirne la conoscenza anche agli assenti.

ART.9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è retta da un C.D. composto dal Presidente e da un numero pari di componenti, da un minimo di 6 ad un massimo di 10, eletti dall'Assemblea, con due separate successive votazioni tra gli associati, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto. Deve essere garantita, se possibile, la presenza in C.D. di entrambi i sessi. In caso di parità di voti viene eletto il più giovane di età.

2. Il numero dei componenti per il quadriennio successivo è fissato dall'Assemblea in una seduta utile, precedente a



quella elettiva.

3. Ciascun associato può indicare al massimo due terzi (arrotondati per difetto) dei nominativi dei consiglieri eligendi, con un minimo di 1.

4. Il C.D. dura in carica 4 anni, coincide con il quadriennio Olimpico e i singoli componenti possono essere riconfermati.

5. Il C.D., nella sua prima riunione, nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche tra i non associati e l'incarico può essere anche abbinato ad una sola persona.

6. Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non hanno diritto di voto in seno al C.D. stesso.

7. Sono compiti del C.D.:

- a) decidere sulle domande di ammissione degli associati;
- b) compilare il bilancio consuntivo e la sua relazione morale;
- c) approvare il bilancio preventivo e il programma sportivo dell'Associazione;
- d) nominare eventuali delegati a varie attività e compiti anche al di fuori del C.D.; in tal caso essi possono essere invitati alle riunioni del C.D. per relazionare in merito;
- e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e



straordinarie;

f) determinare le quote associative annuali;

g) nominare eventualmente il revisore dei conti, stabilendone la durata (non superiore a quella del mandato elettivo in corso) e l'eventuale compenso, se professionista iscritto all'albo dei contabili;

h) decidere su tutto quanto non sia di competenza degli altri organi dell'Associazione.

8. Il Segretario:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del C.D.;

b) redige i verbali di tutte le riunioni collegiali;

c) cura la tenuta, anche in via informatica, dei seguenti libri associativi:

- degli associati

- dei verbali dell'Assemblea, del C.D., dell'U.P. e dei provvedimenti d'urgenza del Presidente;

d) provvede al normale andamento dell'Associazione e ne liquida le spese, verificatane la regolarità, autorizzando il Tesoriere al pagamento.

9. Il Tesoriere:

a) sovrintende alla contabilità, coadiuvato, eventualmente, da un cassiere nominato dal C.D, anche su sua proposta.;

b) predispone il consuntivo annuale e il bilancio preventivo;

c) s'incarica dell'accertamento delle entrate e della



tenuta dei libri contabili;

d) provvede alla conservazione del patrimonio dell'Associazione;

e) provvede, assieme all'eventuale cassiere, alla materiale riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, su liquidazione amministrativa del Segretario; può delegare riscossione e pagamento ad altro associato, al di fuori del C.D., per esigenze particolari e per tempi e con modalità definite;

f) controlla periodicamente le risultanze di bilancio e ne riferisce, per iscritto, ad ogni seduta del C.D. e tutte le volte che viene richiesto dal Presidente;

g) provvede al recupero dei crediti esigibili.

10. Il C.D., convocato dal Presidente, deve riunirsi almeno una volta per ogni stagione climatica.

11. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà (arrotondata per eccesso) dei componenti in carica, compreso il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive risulti assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.



13. Decade, comunque, dalla carica anche il consigliere che è assente dalle riunioni consecutivamente per un anno.

14. Nei casi previsti dai precedenti comma 12 e 13, al consigliere in procinto di decadenza deve essere inviata comunicazione preventiva informativa.

ART.10 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall' Assemblea degli associati, con distinta votazione da quella del C.D., sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

2. Per l'elezione a Presidente è necessario ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi dall' Assemblea.

3. Il Presidente:

- a) dura in carica 4 anni e può ricandidarsi esclusivamente per il solo mandato immediatamente successivo;
- b) dirige l' Associazione e ne è il legale rappresentante;
- c) adotta provvedimenti d'urgenza, di competenza dell'U.P o del C.D., salva ratifica degli stessi nella loro prima seduta utile;
- d) assieme al C.D. è responsabile del buon andamento finanziario e risponde in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate o non ratificate



successivamente;

e) assieme al C.D. e a chiunque abbia agito in nome e per conto dell'Associazione, risponde personalmente e solidalmente verso i terzi delle obbligazioni associative. Gli altri associati, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

4. Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche associative di propria competenza.

5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

6. Assenza od impedimento per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si deve procedere, entro i successivi 30 giorni, alle elezioni di un nuovo Presidente e dell'intero C.D.

ART. 11 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'U.P. è composto di 3 componenti e precisamente dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente e da un componente del C.D. designato dal C.D. stesso.

2. L'U.P.:

a) tratta le questioni di urgenza di competenza del C.D., da sottoporre in ogni caso a ratifica dello stesso.;

b) tratta gli affari di ordinaria amministrazione



nell'ambito delle disposizioni quadro impartite dal C.D o dagli affari specifici delegatigli di volta in volta dal Consiglio medesimo;

c) su delega del C.D., decide sulle domande di ammissione di nuovi associati, nei periodi in cui il C.D. non è convocato;;

d) riceve le dimissioni degli associati

3. Esso si riunisce ogni qualvolta vi siano questioni da trattare, senza la necessità di particolari formalità di convocazione.

4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 2 componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 12 - CANDIDATURE E REQUISITI

1. Coloro che intendono essere eletti, come Presidente o come componenti del C.D., del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono presentare al Segretario per iscritto con qualsiasi mezzo, anche informatico, la loro candidatura almeno 5 giorni prima della data prestabilita per la effettuazione dell' Assemblea

2. Scaduto il termine perentorio per presentarle, il Segretario provvede a rendere pubbliche tutte le candidature mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione e sul sito



informatico della stessa.

3. In assenza di candidature a componenti del C.D. nel numero previsto, sono ritenute sufficienti quelle presentate, purché nel minimo di 3. In mancanza anche del numero minimo di 3 candidature, il termine di presentazione viene riaperto e viene fissata una nuova data per l'Assemblea.

4. Non sono consentite candidature presentate al di fuori dei termini perentori sopra indicati, né tantomeno direttamente in Assemblea.

5. Possono presentare la candidatura gli associati maggiorenni che:

a) non abbiano riportato condanne penali o siano squalificati o soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, al momento del termine per la presentazione delle candidature;

b) siano in regola con il pagamento delle quote annuali;

c) non versino in una delle cause di incompatibilità previste nell'art. 14.

6. Chi si candida a Presidente non può candidarsi anche a componente del C.D.

7. Ogni associato può candidarsi per una sola carica.

ART. 13 – COLLEGI DI GARANZIA E CONTROLLO



1. In sede di Assemblea ordinaria destinata al rinnovo del C.D., con la stessa modalità del C.D. stesso, si procede all'elezione dei due Collegi atti al controllo, alla verifica e alla garanzia di buon andamento: il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
2. Tale elezione viene effettuata nel solo caso in cui ci siano almeno quattro candidati, per ciascun collegio (per eleggere tre titolari ed un supplente).
3. In mancanza del numero minimo obbligatorio di candidature il Collegio dei Probiviri e/o il Collegio dei Revisori dei Conti non vengono eletti dall'Assemblea.
4. In luogo del Collegio dei Revisori non eletto dall'Assemblea, il C.D. provvede a nominare uno o più esperti, anche esterni all'Associazione, che ricoprono questo ruolo.
5. Il Collegio o il singolo Revisore assolve al mandato secondo le disposizioni di Legge, ed in particolare :
 - a) riferisce all'Assemblea, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, sulle attività svolte e sulle verifiche effettuate, sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità;
 - b) presenta all'Assemblea degli associati la relazione al bilancio consuntivo, in occasione dell'approvazione dello stesso;
 - c) nei casi di riscontro di gravi irregolarità può richiedere al Presidente dell'Associazione di adottare I



provvedimenti necessari a sanare le irregolarità riscontrate;

d) assiste gli organi dell'Associazione nell'espletamento di tutti gli adempimenti finanziari, fiscali e tributari.

6. Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di amichevole composizione tra gli associati e di quelle altre che sono individuate dal Regolamento di disciplina e buon andamento di cui al precedente art. 6.
7. Lo stesso Regolamento fissa la disciplina relativa alla risoluzione delle controversie, nel caso di mancata elezione del Collegio

ART.14 – INCOMPATIBILITA'

1. È fatto divieto ai componenti il C.D. di ricoprire cariche associative in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla F.I.G.B.
2. L'incarico di revisore è incompatibile con le cariche di Presidente e componente del C.D e degli altri Collegi.

ART.15 – CARICHE ASSOCIATIVE

1. Tutte le cariche associative elettive e gli incarichi di Segretario e Tesoriere sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica (o incarico)



ricoperto.

2. La loro durata è fissata in 4 anni.

3. Le vacanze nel C.D. che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. Se, nonostante le possibili sostituzioni, il numero del C.D. scende sotto la metà, arrotondata per eccesso, dell'intero organico (Presidente compreso), si procede a nuove elezioni integrative.

4. Le vacanze nei Collegi dei Revisori e dei Probiviri che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti.

5. I suddetti Collegi restano in carica, purché il numero dei componenti non scenda al di sotto di 3; in tal caso si sciolgono automaticamente e si applica il disposto di cui al precedente art. 13

6. La decadenza del Presidente dell'Associazione, per qualsiasi causa, rende comunque obbligatorio procedere al rinnovo di tutte le cariche elettive associative, e deve effettuarsi entro 30 giorni dall'evento.

7. In tal caso spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione e convocare l'Assemblea.



8. Le dimissioni dei componenti il C.D. non necessitano di accettazione e sono operative dal momento in cui vengono presentate per iscritto o comunicate oralmente e verbalizzate durante le sedute di C.D.

ART. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposto dal C.D., va pubblicato sul sito dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea in cui è iscritto all'odg per l'approvazione.
3. È accompagnato dalla relazione morale del C.D. e da quella del revisore dei conti, se nominato.
4. Il bilancio consuntivo, redatto obbligatoriamente in termini di cassa, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
5. Il bilancio consuntivo va presentato all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, con proroga al 30 giugno nel caso di



contemporaneo subentro di un nuovo C.D. o di altre motivate esigenze.

6. I componenti del C.D. non hanno diritto di voto nella deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo.

ART.17 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio è costituito da:

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall' Assemblea.

2. Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative
- b) contributi di Enti pubblici o di privati;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad esse connesse;
- d) donazioni o lasciti ed altre entrate a qualsiasi titolo effettuate, previa deliberazione di accettazione.

3. Vigè il divieto di distribuzione, sia in forma diretta che indiretta, degli utili o avanzi di gestione, nonché delle riserve, del capitale e del fondo comune, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

4. Le quote associative non possono essere rivalutate nè trasferite a terzi.



5. I contributi degli associati e I beni acquistati costituiscono il fondo comune dell'Associazione e, finché questa dura, i singoli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretenderne la quota in caso di recesso o dimissioni.

ART.18 - CONTROVERSIE

Gli associati e i componenti degli Organi Associativi si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.

ART.19 – NORMA COMUNE AGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Le relative sedute, su decisione di chi è competente a convocarle, possono svolgersi in video/conferenza, purché siano garantiti l'accertamento dell'identità personale, la partecipazione alla discussione, la visualizzazione condivisa di documenti e la partecipazione alle votazioni.

2. Con le modalità indicate nell'apposito regolamento è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica.

ART.20 -- MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

1. Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati, che è validamente costituita con la presenza della metà più uno di tutti gli associati aventi diritto a voto.



2. Le modifiche si intendono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

ART.21 – DURATA E SCIoglIMENTO

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

3. In tal caso il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 22 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le norme del presente Statuto che riguardano l'elezione degli organi associativi entrano in vigore nella prima tornata elettorale utile.

2. Per il primo quadriennio il numero dei componenti del C.D. è fissato nel numero di 6, oltre al Presidente.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e di Associazioni



senza finalità di lucro, con l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e della FIGB.



INDICE DEGLI ARTICOLI

1. COSTITUZIONE E SCOPI
2. SEDE
3. GLI ASSOCIATI
4. AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
5. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
8. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
9. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
10. IL PRESIDENTE
11. L'UFFICIO DI PRESIDENZA
12. CANDIDATURE E REQUISITI
13. COLLEGI DI GARANZIA E CONTROLLO
14. INCOMPATIBILITÀ
15. CARICHE ASSOCIATIVE
16. ESERCIZIO FINANZ. E BILANCIO CONSUNTIVO
17. PATRIMONIO ED ENTRATE
18. CONTROVERSIE
19. NORMA COMUNE AGLI ORGANI ASSOCIATIVI
20. MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
21. DURATA E SCIoglimento
22. NORME TRANSITORIE E FINALI